

# COMUNICATO N. 34/DIV - 29 SETTEMBRE 2022

34/98

### GARA AMICHEVOLE 2022 - 2023

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 29 Settembre 2022 l'11 Agosto 2022, in riferimento alle infrazioni commesse nella gara amichevole di seguito riportata, ha deliberato i provvedimenti sottoindicati.

## **GARA AMICHEVOLE DEL 6 AGOSTO 2022**

PONTEDERA – AGLIANESE 4-0

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno uniformarsi, in tema di gare amichevoli, all'orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento, interpreta l'art. 9 CGS nel senso di poter sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti anche con ammenda.

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **CALCIATORI ESPULSI**

### AMMENDA DI € 1000

PARODI STEFANO

(PONETEDERA)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in azione di gioco, nella contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione ed all'efficacia del provvedimento; e quanto alla misura della sanzione, 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### AMMENDA € 500





### **CATANESE GIOVANNI**

(PONTEDERA)

per essere stato ammonito dall'arbitro durante la gara. In applicazione degli articoli 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione del provvedimento.

IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 29 Settembre 2022

IL PRESIDENTE Francesco Ghirelli